



COMUNE DI VEGLIE

(Provincia di Lecce)

4. SETTORE POLIZIA LOCALE

PROT. N. DEL

Servizio: Studi di Viabilità e Adozione Ordinanze di Segnaletica Stradale

COPIA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE R.G. N. 91 del 26/06/2026

Oggetto: DISPOSIZIONI DI VIABILITA' - INTERDIZIONE E MODIFICHE TEMPORANEE DEI FLUSSI VIARI PER ESECUZIONE DI LAVORI STRADALI DA PARTE DELLA DITTA CALO' GIUSEPPE IN VIA SCIPIONE MONACO.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la richiesta acquisita in data 25.06.2026 con prot. gen. n. 10600 di interdizione alla sosta e alla fermata del flusso veicolare in via Scipione Monaco, nel tratto compreso tra via Madre Teresa di Calcutta e via Osanna per i lavori di manomissione del suolo pubblico per la realizzazione di impianti rete gas da parte della ditta Calò Giuseppe con sede a in S.P. Torricella – Lizzano Z. I., per conto della società Italgas Reti spa, a partire dal 8 luglio 2026 e comunque fino a fine lavori considerato una durata massima di 3 giorni lavorativi dalle ore 07:00 alle ore 17:00;

Accertato che occorre quindi, nel caso di specie, tutelare il tratto viario in questione, mediante l'adozione delle opportune regolamentazioni della circolazione, nonché disposizioni e provvedimenti di deviazione del flusso veicolare, quali:

- temporanea sospensione al traffico veicolare;
- divieto di sosta e di fermata;

Dato atto del disposto di cui all'art.7 del Codice della Strada, approvato con D. Lgs.vo n.285 in data 30.4.92 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il relativo Regolamento di Esecuzione n.495 del 16.12.92;

Richiamato inoltre il decreto Sindacale n. 13 del 31.12.2025 con il quale il Sindaco ha affidato al Comandante Dott. Andrea Zacà la responsabilità del IV Settore Polizia Locale, con i poteri di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/00;

Visto

- l'art. 7, 21, 26 e 27 del Decreto Legislativo n° 285/92 e s.m.i.;
- gli articoli dal numero 30 al numero 43, del D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i.;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267/2000;

ORDINA

A partire dal 08.07.2026, dalle ore 07:00 alle ore 17:00, e comunque fino a fine lavori considerato una durata massima di 3 giorni lavorativi;

1. il divieto di circolazione, di sosta e di fermata, in **via Scipione Monaco**, nel tratto compreso tra via Madre Teresa di Calcutta e via Osanna, posizionando una transenna con segnale di lavori in corso e divieto di transito all'intersezione interessata dai lavori;
2. di adottare tutte le misure di sicurezza necessarie anche per la corretta deviazione del traffico veicolare con apposizione di segnaletica di lavori in corso, divieto di sosta e fermata, direzioni e passaggi obbligatori nonché con apposizione della relativa segnaletica luminosa, transennamenti e quant'altro occorrente a tutela della pubblica e privata incolumità, ove occorra anche con l'ausilio di movieri per garantire il corretto scorrimento dei flussi veicolari;
3. alla ditta esecutrice di adottare tutti gli adempimenti relativamente alla messa in sicurezza e posizionamento della *segnaletica di cantiere (luminosa e non)*, a norma del Codice della Strada (D.Lgs.vo n.285 del 30.4.1992) e Regolamento di Esecuzione del CdS (Reg. di Esecuz. n.495 del 16.12.1992) con relativa segnaletica di preavviso e di pericolo nelle forme e termini di legge;
4. al termine dei lavori le aree dovranno essere lasciate completamente sgombre da qualsiasi rifiuto, materiale o attrezzatura e dovranno essere completamente pulite ripristinando lo stato dei luoghi; eventuali danni al piano viabile causati dovranno essere ripristinati a cure e spese dell'impresa esecutrice.

A V V E R T E

Che avverso la presente Ordinanza, a norma dell'art. 3 comma 4, della legge 7.08.1990 n. 241, in applicazione del D. lgs. n. 104/2010 e s.m.i., chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere in sede giurisdizionale per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, al TAR per la Puglia o in alternativa presentare, entro 120 giorni dalla pubblicazione stessa, ricorso straordinario ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 24 novembre n. 1199/1971 e s.m.i.

Gli Agenti di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., possono autorizzare in deroga agli obblighi e divieti contenuti nel dispositivo.

In assenza di nulla osta, autorizzazioni o pareri da parte di altri Uffici o Ministeri competenti, ogni responsabilità, sia di natura penale che amministrativa, è da intendersi a totale carico del richiedente, inclusa quella relativa all'eventuale obbligo di comunicazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) in caso di manifestazioni pubbliche. Si ribadisce che la presente ordinanza ha esclusivamente finalità viabilistiche e che tutte le ulteriori autorizzazioni devono essere richieste agli enti/uffici competenti.

A norma dell'art. 8 della stessa legge 241/90, si rende noto che responsabile del procedimento è l'Istruttore Amministrativo Grosso Lucia.

Del presente provvedimento viene data notizia tramite pubblicazione sull'Albo Pretorio online del Comune di Veglie del sito Istituzionale www.comune.veglie.le.it;

Il presente provvedimento viene comunicato alla ditta Calò Giuseppe con sede a in S.P. Torricella – Lizzano Z. I., ai competenti uffici tecnici comunali ed inoltre al Comando di Polizia Locale, per il rispetto delle disposizioni in essa contenute; contro gli inadempienti si procederà secondo quanto previsto dal vigente Nuovo Codice della Strada.

F.TO Dott. Andrea ZACA`

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.